

N. 01425/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01269/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2013, proposto da:

Mobilinber S.n.c. di Cazzola U. & C., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Rampazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

*contro*

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Comune di Vicenza;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. n. 15166 in data 29.05.2013 del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona,

Rovigo e Vicenza, di diniego dell'autorizzazione per l'inserimento di un ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzo Trento Bertolini Valmarana di Vicenza;  
della presupposta comunicazione prot. n. 12011 del 2/5713 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di inserimento dell'ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi di ricorso opposti avverso il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha denegato il rilascio dell'autorizzazione per l'inserimento di un ascensore per eliminazione delle barriere architettoniche all'interno del palazzo Trento Bertolini Valmarana in Verona;

ritiene il Collegio che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento per le seguenti motivazioni.

Con riguardo alla denunciata violazione del disposto di cui all'art. 10-bis L. 241/90, si osserva che la legge non contempla un obbligo di analitica confutazione delle allegazioni documentali presentate dall'interessato,

essendo sufficiente darne conto in modo sintetico: nel caso in esame, nonostante l'ampia dissertazione svolta da parte della ricorrente nella formulazione delle proprie osservazioni, nel provvedimento impugnato è stato dato atto delle diverse soluzioni progettuali prospettate, pur concludendosi nel senso che le medesime non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, così come originariamente prospettati.

Quanto al dedotto vizio di difetto di motivazione, è necessario premettere che, come osservato in fattispecie analoghe, non sia desumibile dal testo e dalla ratio della l. 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) la vigenza di un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico culturale o paesistico ambientale. Questi permangono e devono essere rispettati (anche laddove sussistano esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche) se la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi il "serio pregiudizio" all'interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell'immobile vincolato, con il solo limite dell'obbligo di adeguata e congrua motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione da parte della Soprintendenza.

E' quindi necessario che l'Amministrazione ponga in concreto collegamento le disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio con quelle della legislazione in tema di contrasto delle barriere

architettoniche: ciò al fine di consentire al giudice di valutare se questo collegamento sia stato compiuto legittimamente.

Si tratta quindi di porre a confronto le esigenze di tutela di un bene protetto per il suo rilevante valore culturale e la tutela dei soggetti affetti da disabilità, per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 13/1989, l'autorizzazione su beni vincolati può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza "serio pregiudizio" del bene tutelato; inoltre, ai sensi del successivo comma 5 "il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative prospettate dall'interessato".

Orbene, non può negarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, sebbene in termini sintetici, abbia dato atto delle diverse soluzioni progettuali e le abbia respinte una per una, come peraltro già in parte ritenuto dallo stesso progettista per le prime due, salvo ritenere anche la terza soluzione in contrasto con l'ambito tutelato, creando pregiudizio al valore allo stesso riconosciuto.

Nel respingere detta residua soluzione progettuale è stato comunque evidenziato il contrasto dell'inserimento dell'ascensore con la presenza di superfici dotate di pregio (sulle quali lo stesso sarebbe stato addossato, impedendone la visibilità), nonché - stante l'esecuzione di interventi comunque in parte irreversibili, come sottolineato dalla difesa resistente - l'alterazione complessiva che si sarebbe venuta a determinare proprio per effetto del suo inserimento nello spazio del salone, creando un elemento di disturbo alla visuale complessiva.

Dette valutazioni, seppure sinteticamente espresse, non consentono di ritenere insufficiente la motivazione o non debitamente valutato il serio pregiudizio che l'installazione dell'ascensore potrebbe avere sull'immobile di pregio.

Non sussistendo quindi i vizi di legittimità denunciati, il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono ritenersi compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)